

**ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA
SCIENZA E PROFESSIONI
ONLUS**

STATUTO

**CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI**

Art. 1

1. E' costituita in Torino l'Associazione di volontariato denominata "Amici della Terra"-Scienza e Professioni - qui sotto denominata "Associazione" - senza fini di lucro con sede in via Toselli 1, 10129 Torino e sede operativa in via G.Ferrari 3, 10124 Torino.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

1. L' Associazione – che fa parte degli Amici della Terra - Italia di cui costituisce, pur mantenendo un'indipendenza organizzativa, la rappresentanza locale nell'ambito della Regione Piemonte – ispirandosi a principi di solidarietà umana e di utilità Sociale si prefigge lo scopo di riunire, nell'ambito territoriale piemontese, esponenti del mondo scientifico, imprenditoriale e professionale attenti alle questioni ambientali al fine di sensibilizzare la popolazione in merito alle problematiche rilevanti.

2. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in ambito locale a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente; garantire un rapporto equilibrato tra l'attività umana e la natura; tutelare le specie animali e vegetali; tutelare il patrimonio artistico, culturale e storico; promuovere scelte di consumo consapevoli e razionali; promuovere la cooperazione per uno sviluppo sostenibile; promuovere e organizzare attività di volontariato; attivare e sviluppare a livello locale le iniziative, le campagne, i progetti e i programmi nazionali di Amici della Terra - Italia e internazionali di Friends of the Earth volti a divulgare tra la popolazione la conoscenza approfondita delle problematiche emergenti allo scopo di sensibilizzare l'attenzione della stessa ed indurla a comportamenti ambientalmente più virtuosi.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni gratuite fornite dai propri associati. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. Sono escluse attività diverse da quelle necessarie al perseguimento dei fini elencati al comma 1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Sono altresì escluse tutte quelle attività che possano contrastare con le finalità, gli scopi e gli indirizzi perseguiti dalla sede nazionale di Amici della Terra - Italia.

Art. 3

1. L'Associazione svolge ogni attività utile al conseguimento dei fini sociali, ivi comprese iniziative di cooperazione allo sviluppo ed ogni tipo di azione, anche legale, per la tutela dell'ambiente.

2. Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione Scienza e Professioni di Amici della Terra si propone inoltre di attivare e sviluppare, nell'ambito territoriale di competenza, le seguenti attività:

- a) acquisire, produrre, diffondere, anche per corrispondenza, in Italia e all'estero, materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, politico e promozionale, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e

materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti, che non siano in contrasto con lo scopo sociale dell'Associazione e con lo scopo sociale di Amici della Terra - Italia;

- b) organizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;
- c) promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico, inerenti a problemi specifici correlati agli scopi sociali dell'Associazione, con strumenti propri o di terzi;
- d) organizzare corsi di formazione, di protezione civile per il controllo, il monitoraggio ed il recupero ambientale, il risanamento e il ripristino di strutture e aree urbane, la bonifica di ambienti costieri e fluviali, il rimboschimento e la conservazione della natura di ambienti collinari e montani, il recupero di territorio incolto o abbandonato, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
- e) attivare, sviluppare e gestire programmi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado; collaborare, anche con l'ausilio di altri enti pubblici o privati, per la realizzazione di centri o scuole di formazione ed educazione per operatori ambientali.

Art. 4

1. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da
 - a. Quote associative
 - b. Contributo degli aderenti
 - c. Contributi privati
 - d. Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
 - e. Donazioni e lasciti testamentari
 - f. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, entro il 31 Marzo il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

Art. 5

1. Può iscriversi all'Associazione chiunque accetti lo Statuto e versi la quota Sociale. L'Associazione, che rifiuta qualsiasi discriminazione tra i Soci, intende adottare criteri strettamente democratici nelle proprie decisioni.

2. Il numero dei Soci è illimitato. Sono Soci i fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione salvo quanto previsto da norme vigenti.

3. L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

4. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci (dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria solo se prevista in statuto).

5. L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato. I Soci partecipano alla vita associativa e hanno diritto a partecipare alle attività istituzionali sia attraverso i gruppi di studio che verranno costituiti sia avanzando proposte operative e/o organizzative che il Consiglio Direttivo dell'Associazione sarà tenuto a prendere in considerazione e valutare ed hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

6. La qualità di Socio si perde: a) per recesso; b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito; c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

7. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 6

1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo, il Segretario Generale ed il Collegio dei Revisori ove nominato dall'Assemblea. Le cariche sociali sono gratuite salvo i rimborsi previsti per i Soci all'articolo 2 comma 3.

CAPO II L'ASSEMBLEA

Art. 7

1. L'Assemblea dell'Associazione può essere ordinaria o straordinaria, è costituita dai Soci. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 Aprile. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la data sopra indicata può essere posticipata di un massimo di due mesi. La convocazione deve avvenire con avviso mediante lettera (trasmessa anche via fax o e.mail) e/o con avviso affisso presso l'albo della sede Sociale e deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e il luogo di convocazione. La data dell'Assemblea dev'essere comunicata almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

3. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente con le stesse modalità del comma 2, anche su delibera del Consiglio Direttivo presa con maggioranza della metà più uno dei consiglieri (la cifra si arrotonda per eccesso) o su richiesta di un decimo dei Soci in regola con le quote sociali. La richiesta di convocazione straordinaria dev'essere effettuata per iscritto e indicare le materie da trattare.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti e rappresentati e con la presenza e rappresentanza di almeno la metà dei Soci in prima convocazione; in seconda convocazione a maggioranza dei presenti e rappresentati, qualunque sia il loro numero, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione che deve essere adottata con la presenza e il voto di almeno tre quarti dei Soci. Ogni Socio non può rappresentare più di due altri Soci.

Art. 8

1. L'Assemblea può essere convocata "ad referendum" su decisione del Presidente o di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

2. La convocazione è fatta dal Presidente secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

3. L'Assemblea "ad referendum" non può deliberare sullo Statuto e sui Regolamenti né eleggere gli organi dell'Associazione.

Art. 9

1. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre
 - approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio
 - nomina i componenti del Consiglio Direttivo
 - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni

- stabilisce l'entità della quota associativa annuale
 - delibera l'esclusione dei Soci
 - si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati
 - nomina il Collegio dei Revisori determinandone il numero.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
 3. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da un membro del Consiglio Direttivo

CAPO III LA RESPONSABILITA' ESECUTIVA

Art. 10 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne indirizza l'attività, rispondendone davanti all'Assemblea. Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega al Consiglio Direttivo, ai Vice Presidenti e/o Segretario Generale.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. E' garante del rapporto con gli organi nazionali di Amici della Terra - Italia.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo la legale rappresentanza può essere esercitata da uno dei Vice presidenti o dal Segretario Generale.

In caso di dimissioni o d'impedimento permanente del Presidente, il Consiglio Direttivo deve provvedere tempestivamente a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dai Vice Presidenti e/o dal Segretario Generale.

Il Presidente, i Vice Presidenti ed il Segretario Generale esercitano ogni altra prerogativa attribuita loro dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dai membri eletti dall'Assemblea nel numero minimo di cinque ad un massimo di dodici.

2. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede. Ne fanno parte di diritto anche i Vice Presidente ed il Segretario Generale. In caso di necessità e urgenza, ai fini del buon funzionamento della Associazione, il Presidente d'intesa con il Consiglio Direttivo, può cooptare nuovi membri. In tal caso, i membri s'insediano immediatamente ma decadono se la loro nomina non è ratificata dall'Assemblea, da convocarsi entro un massimo di tre mesi.

3. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente; si riunisce inoltre ogni qual volta lo richieda la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

4. Il Consiglio definisce le modalità di tenuta dell'assemblea dei Soci

5. Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo curare le deliberazioni dell'Assemblea e formulare il bilancio.

6. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipano alle riunioni del Consiglio nei modi e nei termini previsti dallo Statuto o dal Regolamento dell'Associazione sono dichiarati dal Consiglio stesso dimissionari.

7. Delibera sulle domande di nuove adesioni e sulla decadenza dei Soci.

Art. 12 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Associazione è eletto dall'Assemblea. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Segretario Generale si occupa della corretta operatività interna ed esterna dell'Associazione, mantiene i contatti con la Direzione nazionale e provvede inoltre al controllo generale amministrativo e contabile. E' suo compito presentare una relazione annuale all'Assemblea.

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori, ove nominato dall'Assemblea dei Soci, svolge funzioni di controllo e assistenza nella gestione amministrativa dell'Associazione e redige una relazione annuale di accompagnamento alla presentazione del bilancio.

Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 14 – Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui all'art. 2 § 3.

Art. 15

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore come previsto dalle norme vigenti.

Art. 16

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.